



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLORIDIA, GRANATO, DE LUCIA, CORRADO, RUSSO
e VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2019

Disposizioni per il potenziamento dell’insegnamento della storia
nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso degli ultimi anni il sistema scolastico del nostro Paese è stato oggetto di riforme tese, almeno nelle intenzioni, ad assicurarne un corretto e più efficiente funzionamento.

La ridefinizione dei quadri orari degli insegnamenti nelle scuole secondarie di secondo grado ha costituito parte integrante di questi processi di riorganizzazione.

L'insegnamento della storia è da ritenersi essenziale, perché in grado di fornire consapevolezza del presente e strumenti adeguati per rivolgere uno sguardo attento al futuro.

In tal senso è di fondamentale importanza il costituirsi di una cultura storica, bagaglio essenziale per le giovani generazioni. Il luogo di formazione di tale cultura storica è naturalmente la scuola, in quanto sede primaria della maturazione mentale degli studenti.

La formazione culturale è un percorso lungo e complesso che non è in alcun modo riducibile all'accumulazione, spesso sbrigativa, di nozioni e concetti. Un'autentica formazione consegue infatti a un processo di apprendimento scolastico, a sua volta assicurato da un'adeguata elaborazione dei diversi percorsi e da programmazioni didattiche pensate per stimolare, favorire, aiutare, provocare i processi di apprendimento attraverso la costruzione delle conoscenze.

Il Consiglio d'Europa, in particolare con il documento « *Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies* », pubblicato nel 2016, indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione per consentire una corretta convivenza democratica. In questa direzione, il contributo che la co-

noscenza di fatti storici e avvenimenti è in grado di fornire è facilmente comprensibile.

Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quale si elabora un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto, nel settembre 2015, dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. L'Agenda ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDGs) in un grande programma d'azione per un totale di 169 *target* o traguardi. Uno tra gli obiettivi è proprio fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, con opportunità di apprendimento per tutti. Si tratta di un *target* che coinvolge direttamente la scuola, da sempre attivamente impegnata, e per raggiungere il quale appare necessario un impegno supplementare.

Lo studio della storia permette di indagare come l'umanità, nel tempo e nello spazio, ha affrontato e risolto i problemi di convivenza, di organizzazione sociale, di approvvigionamento delle risorse, di difesa; come in funzione di tali soluzioni ha sviluppato la cultura, l'economia, la tecnologia, le arti e la letteratura. Attraverso l'analisi delle « strutture » politiche, economiche, sociali, culturali, tecnologiche, permette di rilevarne le costanti e le differenze nel tempo e nello spazio, di apprezzarne le evoluzioni, di comprendere meglio il presente e di pianificare le scelte future alla luce degli avvenimenti del passato. L'insegnamento e l'apprendimento della storia contribuiscono, quindi, in maniera determinante – attraverso il continuo dialogo tra presente e passato – all'educazione alla conoscenza e alla tutela del

patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

Con l'articolo 1, comma 1, al fine di potenziare l'offerta formativa e promuovere una più consapevole partecipazione alla vita civile e democratica, è previsto l'incremento di un'ora settimanale di insegnamento della storia per il primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che le istituzioni scolastiche siano chiamate a de-

terminare, nel piano dell'offerta formativa, il curriculum obbligatorio per i propri studenti nell'ambito della quota curricolare loro riservata.

Il comma 3 demanda, infine, l'attuazione delle disposizioni contenute al comma 1 a uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su iniziativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado, diffondere una maggiore conoscenza della storia favorendone la comprensione, nonché promuovere una più consapevole partecipazione dei giovani alla vita civile e democratica, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, l'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori e i quadri orari dei piani degli studi previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, relativi al riordino degli istituti professionali e tecnici e alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, sono modificati prevedendo, con riferimento al primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, un potenziamento pari a 33 ore all'anno nell'insegnamento della storia. Per il sistema dei licei, il potenziamento di cui al periodo precedente si intende riferito alla disciplina « Storia e geografia ».

2. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica, determinano nel piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri studenti nell'ambito della quota curricolare loro riservata.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante uno o più regolamenti da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

